



VIA PEC

Milano, 23.04.2024
Rif. Prot. 021_24ci

Spett.le
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

E p.c.

Ministero della cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

[ID: 10831] Procedimento di VIA statale PNRR -PNIEC - “Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Pascolo Solare Maccabovè” della potenza complessiva di 44,46 MWp e relative opere connesse, da realizzarsi nel comune di Manciano (GR) (“Progetto Agrivoltaico”). Procedimento di VIA – PNIEC.” Proponente: EDPR Centro Italia PV S.r.l. (la “Società” o la “Scrivente” o “EDPR”) – Controdeduzioni alle osservazioni Wind Italy 1 s.r.l.

Con la presente, di seguito, si intende rispondere alle osservazioni (“**Osservazioni**”) formulate dalla Società Wind Italy 1 s.r.l. (di seguito “**Wind Italy**”) e caricate sul portale in data 05.04.2024

Nelle Osservazioni, Wind Italy rileva:

- (i) di aver presentato in data 29.12.2022 al MASE un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 152/2006 ai fini della realizzazione di un impianto eolico della potenza di 48 MW (di seguito anche il “**Progetto Eolico**”);
- (ii) di aver ottenuto, in data 8 marzo, 2023, la procedibilità dell’istanza, con conseguente pubblicazione dell’avviso al pubblico in data 7 aprile 2023;

- (iii) che in data 22 dicembre 2023 la scrivente presentava un progetto di impianto agrivoltaico della potenza di 44,46 MW parzialmente interferente con il proprio progetto (per l'esattezza con gli aerogeneratori M06 e M07, con la piazzola dell'aerogeneratore M08, nonché con la viabilità di accesso e con il cavidotto);
- (iv) che essendo stato il proprio progetto presentato prima di quello della scrivente, le suddette interferenze non possono che essere risolte a vantaggio del Progetto Eolico, giusta la disposizione di cui all'articolo 14.3 della parte III dell'Allegato al DM 10.09.2010, con la conseguente necessaria rimodulazione del Progetto Agrivoltaico.

Le Osservazioni risultano infondate, come di seguito precisato.

1. In via preliminare; tardività e inammissibilità delle Osservazioni

Le Osservazioni presentate dalla Wind Italy, trasmesse in data 5 aprile 2024, sono tardive rispetto al termine ultimo per la presentazione delle osservazioni del pubblico, scaduto in data 3 marzo 2024.

Per tale motivo dette Osservazioni devono essere stralciate dal procedimento e non tenute in considerazione nelle valutazioni finali di Codesta Amministrazione.

Ad ogni buon conto, la scrivente intende comunque entrare nel merito delle questioni sollevate dal competitor, al fine di evidenziarne la non accoglibilità qualora Codesta Amministrazione si determinasse al loro scrutinio.

2. In ordine al criterio della priorità cronologica dell'istanza

La Wind Italy afferma che in forza del criterio cronologico di presentazione delle domande sussisterebbe un'automatica prevalenza del proprio progetto in relazione al Progetto Agrivoltaico della scrivente, con la conseguente obbligatorietà di una sua rimodulazione nel caso di interferenze e/o conflitti con il Progetto Eolico.

Tale asserzione viene fondata sul disposto del paragrafo 14.3 delle Linee Guida Nazionali il quale prevede che *“il procedimento viene **avviato** sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate **procedibili** ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento”*.

Le conclusioni a cui perviene Wind Italy e l'interpretazione da essa proposta in relazione alla norma sopra richiamata non possono tuttavia essere condivise.

Dal tenore letterale del paragrafo 14.3 delle Linee Guida Nazionali si evincono alcuni principi fondamentali.

(i) L'unico obbligo normativamente previsto in capo all'Amministrazione procedente è quello di **avviare** i procedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze **ma non anche di valutarli e di concluderli riconoscendo ad essi un criterio preferenziale di valutazione**; in altre parole la norma contiene una mera regola procedimentale volta ad indicare le tempistiche di avvio del procedimento, ma non introduce alcun principio assoluto di prevalenza (anche in relazione all'aspetto delle eventuali interferenze) nella valutazione del progetto presentato anteriormente.

Quanto sopra trova conforto nei pronunciamenti della più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia, Bari, Ordinanza n. 249 del 28 giugno 2023) la quale ha affermato che **“l'art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 28/2011 e il D.M. 10.09.2020 impongono una valutazione degli impatti cumulativi e delle interferenze tra impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in progetto nella medesima area, ma non fissano alcun criterio di priorità cronologica basto sulla datazione dell'istanza di PAUR”**.

(ii) Ad ogni modo, il principio della priorità cronologica vale nella misura in cui è **a condizione che le domande siano complete e contengano tutti gli elementi necessari per una compiuta istruttoria della pratica** e cessa di avere valenza nel caso in cui l'istanza di un proponente, seppur presentata in data anteriore, *“abbia complicazioni e vicissitudini procedurali che ne hanno rallentato l'iter, a causa delle rilevate e riconosciute carenze documentali della domanda della ricorrente medesima”* (si veda Ordinanza T.A.R. Bari già citata).

Dalla pagina internet dedicata alle Valutazioni e Autorizzazioni ambientali di competenza del MASE risulta che il Progetto Eolico sia stato oggetto del primo avviso al pubblico in data 7 marzo 2023 ma che, successivamente, a seguito di due corpose integrazioni documentali effettuate dalla Wind Italy, si sia proceduto, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 152/2006, a due ripubblicazioni, rispettivamente in data 22 agosto 2023 e 22 febbraio 2024 (quindi successivamente alla presentazione del Progetto Agrivoltaico avvenuta in data 22.12.2023 e oggetto di avviso al pubblico in data 2 febbraio 2024).

Dall'esame delle suddette integrazioni si evince che le stesse hanno riguardato **documentazione essenziale per la valutazione del Progetto Eolico**, e che la mancata iniziale produzione di tale documentazione abbia determinato tempi di istruttoria molto più lunghi e complessi, non imputabili in alcun modo all'Amministrazione procedente.

Per tutti i motivi di cui sopra, appare pertanto evidente che il Progetto Agrivoltaico non potrà soggiacere ad alcun aprioristico principio di prevalenza del Progetto Eolico né ad alcuna aprioristica rimodulazione del layout a vantaggio del progetto della Wind Italy, in ragione della sola data di presentazione dell'istanza.

3. Sussistenza di elementi preferenziali in relazione al Progetto Agrivoltaico

E' doveroso evidenziare che la scelta della Società di proporre un progetto agrivoltaico si è basata sul pieno rispetto della pianificazione nazionale in materia di aree idonee. L'area, infatti, risulta "area idonea" per la realizzazione di un impianto agrivoltaico ai sensi del d.lgs.199/2021 art. 20 comma 8 c-quater), in quanto trattasi di area esterna al perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non ricadente nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.

Al contrario, il Progetto Eolico ricade, in area NON idonea in quanto rientrante nella fascia di rispetto della "zona selva del Lamone e Valle del Fiora nei comuni di Valentano, Latera, Farnese, Ischia di Castro, Canino e Montalto di Castro np zone a/b dei centri abitati modifica codvin 120419" e "zona nel comune di Valentano comprendente la conca del lago di Mezzano inglobato dal codvin 120420" come riportato dalla cartografia del Ministero della Cultura e come del resto già abbondantemente evidenziato dalle numerose osservazioni pubblicate a portale.

Inoltre è doveroso evidenziare anche la questione inerente al rispetto della proprietà privata in quanto EDPR ha già piena disponibilità dei suoli su cui è stato progettato l'impianto, in virtù di contratti stipulati in forma pubblica con i relativi proprietari in data 12.05.2023, preceduti da scritture private di comodato sottoscritte già in data 13.10.2022. Ciò non può chiaramente dirsi per l'impianto proposto da Wind Italy che, evidentemente, intende avvalersi di procedure espropriative che seppur previste dall'attuale normativa, andranno a ledere fortemente i proprietari dei terreni interessati i quali, nell'ambito dell'esercizio inerente ai diritti collegati alla proprietà, si sono determinati alla libera contrattazione con la scrivente.

Confidando nell'accoglimento delle suesposte considerazioni, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e approfondimento,

Cordiali saluti,

EDPR Centro Italia PV s.r.l.

